



ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) " APULIA MusicArte"

L'anno 2021 il mese di marzo il giorno 01 in Taranto (TA) presso la propria sede sociale sita in Taranto al Viale Virgilio, 39 , sono presenti i seguenti Signori:

SGOBIO ANTONELLA nata a Taranto il 29/04/1990, residente in Taranto alla via Giuseppe Massari, 19 Codice Fiscale SGBNNL90D69L049Y

SGOBIO DANIELE nato a Taranto il 13/03/1989, residente in Montemesola (TA) al viale Kennedy, 14, Codice Fiscale SGBDNL89C13L049A

SGOBIO NUNZIO nato a Montemesola (TA) il 08/06/1959, residente in Montemesola (TA) alla via Chiesa, 12, Codice Fiscale SGBNNZ59H08F563J

SGOBIO ANTONIO nato a Grottaglie (TA) il 02/11/1971, residente a Crispiano (TA) alla Via Contrada la Riccia, 46/A, C.F.: SGBNTN71S02E205L

SGOBIO COSIMO DAMIANO nato a Montemesola (TA) il 28/05/1962, residente in Montemesola (TA) al Vico Chiesa, 12, Codice Fiscale SGBCMD62E28F563P

SGOBIO VITANTONIO nato a Montemesola (TA) il 08/01/1934 residente in Crispiano (TA) alla Via Contrada la Riccia, 46 Codice Fiscale SGBVNT34A08F563K

DORO GIOVANNA GABRIELLA nata a Sassari il 24/02/1940, residente in Crispiano (TA) alla Contrada la Riccia, 46, Codice Fiscale DROGNN40B64I452V

Che, di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 è costituito fra i soci presenti l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APULIA MUSICARTE (APS APULIA MUSICARTE).

Articolo 2

L'APS ha sede in Taranto al Viale Virgilio n.39.

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale come individuate e stabilite nel successivo art. 3 dello Statuto sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 5

L'associazione avrà come principi ispiratori, analizzati dettagliatamente nello Statuto sociale che costituisce parte integrante del presente Atto Costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Articolo 6

[Handwritten signatures]

I soci stabiliscono che per il primo mandato l'organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Sgobio Antonella

Vice Presidente: Sgobio Daniele

Segretario-Tesoriere: Sgobio Nunzio

Consigliere: Sgobio Antonio

Consigliere: Sgobio Cosimo Damiano

Consigliere: Sgobio Vitantonio

Consigliere: Doro Giovanna Gabriella

Articolo 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Articolo 8

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2021

Allegati: Statuto sociale APS APULIA MUSICARTE.

Letto firmato e sottoscritto.

Taranto, 01.03.2021

Sgobio Antonella

Sgobio Daniele

Sgobio Nunzio

Sgobio Antonio

Sgobio Cosimo Damiano

Sgobio Vitantonio

Doro Giovanna Gabriella

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 25.03.2021, acce 3 al N° 961

Imposte liquidate per € 200,00 per n° anni

IL FUNZIONARIO
Domenico SANTORO
firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) "APULIA MusicArte"

Articolo 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto (TA) al Viale Virgilio, 39 quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "APS APULIA MUSICARTE" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'Associazione potrà, inoltre, istituire eventuali sedi amministrative e operative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - L'associazione "APS MUSICARTE", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito di promuovere e gestire attività culturali e delle arti in genere. In particolare essa si propone di promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi e manifestazioni di canto, musica, recitazione, animazione ed attività ludiche in genere. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche. Si propone, inoltre come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) Promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani.
- b) Promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni.
- c) Promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico.
- d) Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento.
- e) Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale.

A tal fine l'Associazione potrà:

- a) Oltre che con soggetti privati in genere, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni anche con Enti pubblici per gestire strutture e impianti culturali e ricreativi con annesso verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, assistenziali, ricreative e di qualsivoglia forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in modo particolare tra i soci, anche la costituzione di gruppi musicali;
- b) Svolgere attività editoriale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi, opere e materiale informatico e audiovisivo per la diffusione e divulgazione delle attività associative;
- c) Esercitare, in via meramente marginale e occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.



L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici, attività editoriali e pubblicizzazione delle proprie iniziative tramite internet.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

Articolo 3 - L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui alle lettere: d); i); k); dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere per i propri soci e per i potenziali associati qualsiasi attività relativa a:

- organizzazione di spettacoli musicali di ogni tipo e genere ed in particolare iniziative musicali, quali corsi musicali ad ogni livello di apprendimento ed anche a carattere rievocativo, festival, seminari, conferenze, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre, esposizioni;
- creazione di strutture editoriali nel settore musicale a tutti i livelli per le proprie manifestazioni, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell'Associazione di interesse nel campo artistico musicale sociale e culturale;
- promozione, organizzazione e gestione di corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani;
- organizzazione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
- svolgimento di attività editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'associazione;
- Attivazione di iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- Collaborazioni con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statuari;
- Contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
- Svolgimento di ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
- svolgere tutte le attività che riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizio, complementari agli scopi sociali e per il raggiungimento degli stessi, attraverso anche stipule contrattuali e quanto altro occorre; compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali; reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con Istituti di Credito; Svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative; Svolgere attività di propaganda; Avvalersi di artisti e professionisti associati per lo svolgimento dei corsi formativi, ludici, culturali e ricreativi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione può:

Comune di Taranto

Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o autorizzare ad espletare corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia con formazione telematica a distanza, secondo le vigenti disposizioni di legge; Mantenere costanti rapporti con i mass-media per meglio diffondere le opportunità di formazione, aggiornamento ed orientamento al lavoro; Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali; Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili; Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione; Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni; Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa; Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini; Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in materia; Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico; Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statuari; Istituire fondazioni, partecipazione ad organismi costituiti per il raggiungimento di scopi sociali analoghi, nonché quant'altro possa promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di qualunque iniziativa utile al raggiungimento degli scopi istituzionali. Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Articolo 5 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 6 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato, irrevocabilmente, al pagamento anticipato della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini che redigono, su un apposito modulo, una richiesta di ammissione a socio da presentare al Consiglio Direttivo; non sono tuttavia



ammessi soci temporanei. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 8 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e del regolamento associativo. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 9 - La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per dimissioni da presentarsi per iscritto (tale recesso avrà decorrenza immediata). In ogni caso resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 10 - Sono volontari dell'associazione gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 11 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori dell'associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.



Articolo 12 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Articolo 13 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Comitato Scientifico, laddove costituito
- e) l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, laddove eletti;

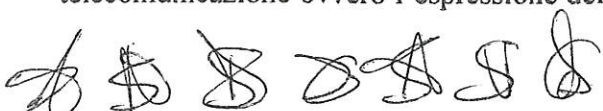
Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 14 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno sei mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno solitamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'assemblea dei soci può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e/o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 15 - L'Assemblea, è convocata almeno 5 giorni prima del giorno previsto a mezzo avviso di convocazione affisso presso la sede dell'associazione, a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, purché in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Articolo 16 - All'assemblea dei soci spettano i seguenti compiti: discutere ed approvare il bilancio; definire il programma generale annuale di attività; eleggere e revocare i consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo se presente, determinandone previamente il numero dei componenti; nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualifica di socio di cui all'art. 9; deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia



possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 18 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19 - Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, ed in particolare questo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico il Consiglio Direttivo: elegge tra i propri componenti il Presidente; elegge tra i propri componenti il vice presidente; elegge il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 23 - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, anche in caso di inadempimento al lavoro protratto per oltre 2 mesi, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,



individua i potenziali nuovi consiglieri e indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

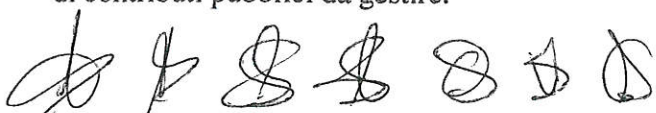
Articolo 24 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 25 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 27 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 28 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Articolo 29 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 30 - Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative degli aderenti; contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; liberalità, rimborsi derivanti da convenzioni; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 31 - Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 32 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 33 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 34 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 35 - Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 36 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci con le modalità e le maggioranze previste dell'art.18 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio



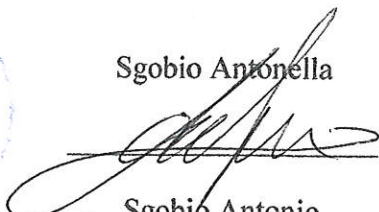
regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 37 - Il presente statuto regola le attività e le finalità della associazione, e viene integrato per la gestione operativa delle attività della associazione dal Regolamento Interno. Entrambi i documenti saranno resi disponibili, presso la sede della associazione, a chiunque vorrà consultarli. Se l'associazione disporrà di un sito internet, sul sito verranno messe a disposizione le versioni attualmente valide.

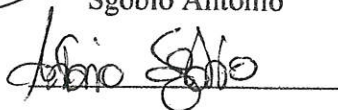
Articolo 38 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Taranto, 01.03.2021

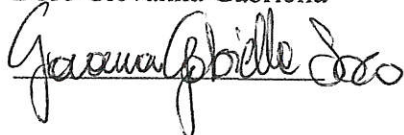
Sgobio Antonella



Sgobio Antonio



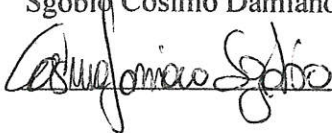
Doro Giovanna Gabriella



Sgobio Daniele



Sgobio Cosimo Damiano



Sgobio Nunzio



Sgobio Vitantonio

